

Nuove srl, mix di età a ostacoli

Over e under 35 non possono convivere nella stessa società

DI LUCIANO DE ANGELIS

Per soci giovani e anziani insieme non appare ammissibile costituire società a responsabilità limitata semplificata, nè società a responsabilità limitata a capitale ridotto. In altri termini, se nella potenziale compagine societaria ci fosse un trentenne ed un quarantenne tali soci dovrebbero necessariamente costituire una srl ordinaria.

È quanto deriva da una interpretazione «letterale» del combinato disposto del primo comma dell'art. 2463-bis c.c. e del comma 1° dell'art. 44 del decreto sviluppo n. 83 oggi in *G.U.* che ha affiancato alla srl semplificata quella a capitale ridotto (Italia oggi del 22 giugno).

L'età dei soci nelle società a capitale ridotto. Nel primo comma dell'art. 2463-bis, c.c. si prevede: «La srl semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età»;

DUE OPZIONI		
	SRL SEMPLIFICATA	SRL A CAPITALE RIDOTTO
Costi	Non sono richiesti oneri notarili imposte di bollo e spese di segreteria	Sono richieste tutte le spese tipiche per la costituzione di una srl
Età dei soci	È richiesto che ogni socio abbia meno di 35 anni di età	È richiesto che ciascun socio abbia compiuto il 35° anno di età.
Statuto	La società deve costituirsi sulla base di uno statuto standard	L'adozione di uno statuto standard non pare necessaria
Amministratori	Gli amministratori della società dovranno essere scelti all'interno della compagine societaria	Gli amministratori potranno essere scelti anche al di fuori della compagine societaria

nel decreto sviluppo (art. 44 comma 1), di contro, si dispone che: fermo restando quanto previsto dall'art. 2463-bis la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita «...da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età».

Appare evidente come l'interpretazione letterale della norma porterebbe a inibire la presenza di soci over 35 nella srl semplificata e under 35 nella srl a capitale ridotto.

Tuttavia, sulla base di una interpretazione sostanziale e non letterale della norma, si finirà probabilmente per consentire nella srl a capitale ridotto la presenza di under 35 (anche perché se così non fosse sarebbe inibita anche la trasformazione della srl semplificata in società a capitale ridotto).

Costi e capitale. L'unica vera agevolazione della srl a capitale ridotto sarà costituita dall'obbligo di versare un capitale inferiore a 10 mila euro.

Purtuttavia l'obbligo di versare tale capitale immediatamente (e non al 25% come invece previsto in prima istanza per le srl ordinarie dall'art. 2464 c.c.), e interamente in denaro potrebbe limitare l'appel di questa forma societaria.

Va inoltre ricordato che tale società non godrà di nessuna agevolazione né per ciò che concerne gli oneri notarili né per ciò che concerne le imposte di bollo e spese di segreteria, equiparandosi in tal senso a

qualsiasi società a responsabilità limitata.

Statuto. L'atto costitutivo, si legge nel secondo comma dell'art. 44 c.c., oltre che essere redatto per atto pubblico deve indicare gli elementi previsti dall'art. 2463-bis c.c.: Si tratta del cognome, nome, della data, del luogo di nascita, del domicilio e della cittadinanza di ciascun socio; della denominazione sociale della società a capitale ridotto ed il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l'ammontare del capitale sociale (da 1 a 9.999,99 euro), dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, della quota di partecipazione di ciascun socio, delle norme sul funzionamento della società, delle persone a cui è affidata la gestione e la rappresentanza, del luogo e data di sottoscrizione dell'atto. Non essendoci uno specifico richiamo allo statuto standard (che non è un elemento ma una struttura predefinita di contratto) lo stesso per le srl a capitale ridotto parrebbe non richiesto.